



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI



COMUNICATO STAMPA N. 3 DEL 18 luglio 2005



La Commissione Disciplinare, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, **si riunirà sabato 23 luglio 2005, con inizio alle ore 9.00**, per esaminare:

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Matteo PREZIOSI – Collaboratore Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Stefano CAPOZUCCA – Direttore Generale Genoa Cricket and Football Club violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Francesco DAL CIN – Amministratore Delegato A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Michele DAL CIN – Direttore Generale A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Giuseppe PAGLIARA – General Manager A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Martin LEJSAL – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Sig. Massimo BORGABELLO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 6 commi 1 e 5 C.G.S.;

Con l'aggravante di cui all'art. 6 comma 6 C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.

Soc. GENOA violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Presidente e ai suoi dirigenti e tesserati;

SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 6 commi 3, 4 e 6 e art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva per gli addebiti mossi al suo Amministratore Delegato e ai suoi dirigenti e tesserati;

Sig. Massimiliano ESPOSITO – Calciatore A.C. Venezia 1907 violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. VENEZIA, in persona del curatore fallimentare, violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva per gli addebiti mossi al suo calciatore;

Sig. Roberto CRAVERO – Direttore Sportivo violazione art. 1 comma 1 C.G.S.